



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*

Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell'Amministrazione  
Politica scolastica

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli  
ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie

---

Dirigenti: Mario Trifiletti Ufficio I  
Esterina Oliva Ufficio II

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
della Regione Puglia  
LORO SEDI  
*tramite pubblicazione sul sito [www.pugliausr.gov.it](http://www.pugliausr.gov.it)  
rif. nota direttoriale prot. AOODRPU n. 6440 del 18/3/2020*

p.c. Ai Dirigenti  
degli Uffici degli Ambiti Territoriali  
della Regione Puglia  
LORO SEDI  
*tramite pubblicazione sul sito [www.pugliausr.gov.it](http://www.pugliausr.gov.it)  
rif. nota direttoriale prot. AOODRPU n. 6440 del 18/3/2020*

Al sito web

**OGGETTO: Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, di viste guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Recesso e risoluzione dei contratti.**

Pervengono, anche per le vie brevi, quesiti in ordine alla sorte dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per viaggi di istruzione e similari, tanto a causa dell'impossibilità di dare attuazione ai medesimi contratti, in conseguenza di quanto previsto dalle misure di contenimento dovute all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

A tale proposito si precisa quanto segue.

Si premette che, il DPCM del 25 Febbraio, all'art.1, comma 1, ha disposto la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e di tutte le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Tale disposizione è stata successivamente confermata, da ultimo, dal DPCM del 26 Aprile 2020 art. 1 co.1 lett.1).



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*

Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell'Amministrazione  
Politica scolastica

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli  
ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie

---

A seguito dell'annullamento delle iniziative di cui sopra, talune istituzioni scolastiche hanno provveduto a formulare richieste di rimborso delle somme già liquidate alle Agenzie di viaggio. Altre scuole, al contrario, hanno ricevuto richieste di pagamento da parte delle medesime Agenzie o si sono viste opporre la possibilità di rimborso esclusivamente mediante l'emissione di un *voucher*.

E' opportuno tenere conto, preliminarmente, del fatto che, nella materia de qua, è stato introdotto un recente riferimento normativo a principi giuridici come **la forza maggiore** e **l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile**.

Il D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), convertito in legge del 24 aprile n.27, infatti, ha previsto, all'art. 91, che: *"Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"*.

Il medesimo Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha, inoltre, disciplinato in maniera più specifica proprio la materia in esame. L'art 88 bis, comma 8 ha disposto che *"Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonche' quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. ... E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado."*

Alla luce della normativa sopra richiamata appaiono, pertanto, prospettabili differenti situazioni e conseguenti rimedi giuridici:

1) **Diritto di recesso ex art. 41 comma 4 del D.lgs. 79/2011** (Codice del Turismo). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui le istituzioni scolastiche abbiano acquistato un pacchetto cd. turistico, risultante, cioè, dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (es. acquisto di visite guidate presso monumenti o musei, e similari). In tale caso il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*

Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell'Amministrazione  
Politica scolastica

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli  
ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie

---

**2) Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c.**

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per il recesso di cui al punto 1) (laddove, dunque, siano stati acquistati singoli servizi, come ad esempio il solo trasporto aereo o il solo pernottamento in albergo), troverà applicazione la normativa generale sulla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all'art. 1463 c.c.

In entrambi tali casi l'agenzia di viaggi, è tenuta al rimborso di tutte le somme versate, la stessa può, tuttavia, provvedere anche mediante voucher di pari importo, di valenza annuale, tranne quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

**3) Modifica delle modalità di attuazione del contratto.** L'art. 88 bis, comma 8, del prefato Decreto prevede ancora: *“sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.”*

**4) Impossibilità parziale della prestazione ex art. 1464 c.c.** Se il contratto è a prestazioni corrispettive, come nel caso di specie, è possibile ottenere la riduzione del prezzo per preservare l'equilibrio del contratto stesso o recedere dal contratto qualora non si abbia un interesse apprezzabile all'esecuzione parziale.

**5) Eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.,** Nel caso in cui le istituzioni scolastiche non abbiano ancora provveduto a versare le somme dovute per l'acquisto dei pacchetti di viaggio o dei singoli servizi ed abbiano ricevuto richieste di pagamento in tal senso da parte delle Agenzie (anche mediante emissione di fattura), è possibile opporre all'altro contraente l'eccezione in esame che consente di non eseguire la propria prestazione in assenza della controprestazione. Tale rimedio, come nel caso in esame, può essere fatto valere anche quando il mancato adempimento dipenda dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.

Premesso quanto sopra ed avviate le azioni del caso, le istituzioni scolastiche, qualora non sia possibile pervenire ad una composizione amichevole degli interessi contrapposti, potranno considerare la possibilità di chiedere l'intervento dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, sia al fine



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*

**Direzione Generale**

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell'Amministrazione  
Politica scolastica

Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – Attuazione degli  
ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie

---

di ottenere la restituzione delle somme versate sia per resistere a richieste di pagamento. Appare opportuno che tali richieste siano trasmesse anche alla scrivente Direzione generale.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e confronto.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**ANNA CAMMALLERI**